



# **COMUNE DI FIORANO AL SERIO**

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO di POLIZIA MORTUARIA ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **CAPO I° - Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto	Pag. 5
Art. 2 - Competenze	Pag. 5
Art. 3 - Responsabilità	Pag. 5
Art. 4 - Presunzione di legittimazione	Pag. 6
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	Pag. 6
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico	Pag. 7

## **CAPO II° - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro e sue caratteristiche	Pag. 8
Art. 8 - Modalità, percorso e trasporto	Pag. 8
Art. 9 - Riti religiosi o civili	Pag. 9
Art. 10 - Trasporto per e da altri Comuni	Pag. 9
Art. 11 - Trasporto da o per l'estero	Pag. 10
Art. 12 - Trasporti di ossa, ceneri e resti mortali	Pag. 10

## **CAPO III° - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE**

Art. 13 - Disposizioni generali e vigilanza	Pag. 12
Art. 14 - Reparti speciali	Pag. 12

## **CAPO IV° - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **INUMAZIONE (Sepoltura in terra)**

Art. 15 - Caratteristiche generali dei campi-fosse-feretri	Pag. 13
Art. 16 - Inumazione - Campo A - B	Pag. 14

### **TUMULAZIONE (Sepoltura in loculo o tomba)**

Art. 17 - Caratteristiche generali	Pag. 14
Art. 18 - Loculo - Campata 1-2-3-4-5-6-7-8	Pag. 15
Art. 19 - Rinnovo loculo	Pag. 15
Art. 20 - Tombe - Campo E - F	Pag. 16
Art. 21 - Rinnovo tomba	Pag. 16
Art. 22 - Tombe - Campo A-B-C-D	Pag. 16
Art. 23 - Rinnovo tomba	Pag. 17
Art. 24 - Cappelle di famiglia private	Pag. 17
Art. 25 - Ossari - Loculo cinerario - Loculi ex bimbi	Pag. 17
Art. 26 - Rinnovo ossari-cinerario-loculo ex bambini	Pag. 18

## **CAPO V° - ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI**

Art.27 - Esumazione ordinaria	Pag. 19
Art 28 - Esumazione Straordinaria	Pag. 19
Art. 29 - Estumulazione ordinaria da loculi e tombe	Pag. 20
Art. 30 - Estumulazione straordinaria da loculi e tombe	Pag. 21

## **CAPO VI° - CREMAZIONE - URNE - SPARGIMENTO CENERI e/o**

### **AFFIDAMENTO CENERI**

Art. 31 - Cremazione	Pag. 22
Art. 32 - Urne cinerarie	Pag. 22
Art. 33 - Dispersione delle ceneri	Pag. 23
Art. 34 - Affidamento delle ceneri	Pag. 23

## **CAPO VII° - Traslazione - Deposito temporaneo**

Art. 35 - Traslazione (Spostamento)	Pag. 25
Art. 36 - Deposito temporaneo	Pag. 25
Art. 37 - Rinuncia all'assegnazione	Pag. 25

## **CAPO VIII° - DIRITTO DI SEPOLTURA e TARIFFE**

Art. 38 - Diritto di sepoltura e tariffe	Pag. 26
--	---------

## **CAPO IX° - UFFICIO CIMITERO - POLIZIA CIMITERIALE**

Art. 39 - Disposizioni generali - Orari di apertura	Pag. 27
Art. 40 - Disciplina dell'ingresso	Pag. 27
Art. 41 - Divieti speciali	Pag. 28
Art. 42 - Avvisi di scadenze per esumazione ed estumulazioni ordinaria	Pag. 28
Art. 43 - Fiori e Ornamenti	Pag. 29
Art. 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture	Pag. 29
Art. 45 - Illuminazione votiva	Pag. 30
Art. 46 - Esecuzione Impianto elettrico per illuminazione votiva	Pag. 31
Art. 47 - Costruzioni - Manutenzioni - Autorizzazioni	Pag. 31

## **CAPO X° - ADDETTO DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI**

Art. 48 - Dotazione organica	Pag. 33
Art. 49 - Mansionamento	Pag. 33
Art. 50 - Obblighi e divieti per il personale che opera presso il cimitero	Pag. 33

## **CAPO XI° – Disposizioni finali**

<u>Art. 51 - Catasto cimiteriale e registrazioni</u>	<u>Pag. 35</u>
<u>Art. 52 - Annotazione in catasto cimiteriale</u>	<u>Pag. 35</u>
<u>Art. 53 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</u>	<u>Pag. 35</u>
<u>Art. 54 - Schedario dei defunti</u>	<u>Pag. 35</u>
<u>Art. 55 - Scadenziario delle concessioni</u>	<u>Pag. 35</u>
<u>Art. 56 - Revoca- Decadenza</u>	<u>Pag. 36</u>
<u>Art. 57 - Attività funebre</u>	<u>Pag. 36</u>
<u>Art. 58 - Vigilanza sull'attività di trasporto funebre</u>	<u>Pag. 36</u>
<u>Art. 59 - Entrata in vigore</u>	<u>Pag. 37</u>

## **CAPO I° - Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 e sm.i., al libro terzo Titolo I Capo II codice civile, al DPR 10 settembre 1990, n° 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 e s.m.i., il Comune di Fiorano al Serio, provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale di Via Cipressi.

### **Art. 2 – Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune di Fiorano al Serio, sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli artt. 107 e seguenti D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. e dell'art. 4 D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del D. Lgs.18 agosto 2000, n° 267.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria, le attività funebri e cimiteriali, vengono effettuati in conformità del Titolo V della parte I D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.

### **Art. 3 – Responsabilità**

1. Il Comune di Fiorano al Serio, vigila e cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo

che l'illecito non rilevi penalmente.

3. Per i rapporti con il Comune di Fiorano al Serio da parte di terzi, si fa rinvio all'art. 4.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per furti avvenuti all'interno del cimitero.

#### **Art. 4 – Presunzione di legittimazione**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (*trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, imbalsamazione o altro trattamento, tipo esumazione, estumulazione, traslazione, ecc...*) od una concessione (*area, tomba, loculo, ossario, etc.*) o l'apposizione di croce od altro simbolo, (*lapide, busto, etc.*) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari avente diritto e col loro preventivo consenso, lasciando indenne da qualsiasi responsabilità giuridica il Comune di Fiorano al Serio.
2. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra privati, sull'uso della sepoltura dovranno essere risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo dall'azione il Comune di Fiorano al Serio, che si limiterà a mantenere ferma la situazione iniziale di fatto, fino alla definitiva risoluzione, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere su richiesta del Giudice titolare della causa.
3. Tutte le spese derivanti dalla controversia tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, comprese le eventuali spese per modifica di contratti, traslazioni e nuove concessioni, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto finale della controversia.

#### **Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento (*fatto salvo nuove modifiche di legge*) e precisamente:
  - a. Nel caso di persona indigente, appartenente ad una famiglia bisognosa, nonché ad una i cui familiari siano irreperibili o disinteressati, ai sensi dell'Art.433 del C.C., sono gratuiti e posti a carico del Comune i seguenti servizi:
    - a) servizio funebre, ovvero fornitura della cassa e trasporto del feretro;
    - b) eventuale servizio di cremazione, ove ne ricorrano i termini;
    - c) disbrigo delle pratiche inerenti le modalità di sepoltura;
    - d) il tipo di sepoltura (inumazione o cremazione);
    - e) esumazione o estumulazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti nel campo comune di mineralizzazione.
2. Ai sensi dell'Art.1, comma 7 bis della Legge n° 26/2001 lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa o disinteressata è dichiarato a seguito di un'accurata verifica dell'Ufficio Servizi alla Persona.
3. Sono a pagamento e in carico agli eredi o aventi titolo, tutti i servizi per dare una degna e decorosa sepoltura, secondo gli articoli successivi e l'applicazione da quanto stabilito dalle tariffe previste dalla Giunta Comunale:
  - a. la **concessione di prima sepoltura** in terra, tomba, loculo, ossario e/o cinerario, per l'intero periodo di durata trentennale;
  - b. l'eventuale **rinnovo** trentennale per le tombe e quindicinale per loculi, ossari

e/o cinerari;

c. l'**inserimento** in tomba, cappella di famiglia, loculo, ossario e/o cinerario, dopo la prima

sepoltura, di cassetta con resti ossei o di ceneri secondo le disposizioni dell'allegato tariffario;

d. la **dispersione delle ceneri**;

e. la **traslazione** da una sepoltura all'altra;

f. il **deposito provvisorio** in loculo per cause non dipendenti dal Comune e/o Uffici;

g. l'**esumazione** o l'**estumulazione ordinaria** e successiva immediata inumazione in campo di mineralizzazione;

h. l'**esulazione** o l'**estumulazione straordinaria** (prima della scadenza naturale del contratto);

i. per i **non residenti** viene applicata una maggiorazione in base alla casistica stabilita nell'allegata tabella:

- non residenti ma con pregressa residenza;
- non residenti in Comune di Fiorano al Serio, ma per ricongiungimento familiare, in linea retta o collaterale fino al II° grado;
- non residenti ma nati da genitori iscritti in anagrafe del Comune di Fiorano al Serio;
- deceduti in Comune di Fiorano al Serio, ma non residenti;
- non residenti in Comune di Fiorano al Serio.

#### **Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52 DPR 10 settembre 1990, n° 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso l'ufficio Servizi Cimiteriali, sul sito ufficiale del comune e alla bacheca cimiteriale:
  - a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b. copia del presente Regolamento;
  - c. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.

## **CAPO II° - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro e sue caratteristiche**

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'art. 17 DPR 10 settembre 1990, n° 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.
3. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.
4. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
5. Le caratteristiche dei feretri, tipologia di materiale, spessori, inserti speciali di metallo, saldature, chiusure, dovranno rispettare le vigenti normative e leggi in merito; dovrà riportare timbro o targhetta dell'indicazione del nome della ditta costruttrice e del fornitore, inoltre sul coperchio del feretro dovrà essere collocata una targa con i dati del defunto.
6. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato del Ministero della Sanità o epidemiche, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, dovrà essere deposto seguendo le prescrizioni imposte dal Ministero e/o Autorità Sanitaria.

### **Art. 8 – Modalità, percorso e trasporto**

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Il trasporto al cimitero è fatto a cura e spese della famiglia, con personale idoneo ed autorizzato per i servizi funebri, con idonei mezzi di trasporto come previsto dall'art. 20 e 21 del DPR 10 settembre 1990 n° 285.
4. In casi speciali in cui si prevede durante la cerimonia funebre, un'affluenza considerevole di persone, l'Ufficio Servizi Cimiteriali prenderà accordi con il comando del corpo di Polizia Locale, per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Art. 9 – Riti religiosi o civili**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali, per gli opportuni provvedimenti in materia di sicurezza.
3. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'art. 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n°1159 e relativo Regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
4. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
5. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente Regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

### **Art. 10 – Trasporto 'per e da' altri Comuni**

1. Il trasporto di salme al cimitero in altro Comune, è autorizzato dall'ufficio competente ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 DPR 3 novembre 2000, n° 396, con atto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficio competente, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 DPR 10 settembre 1990, n° 285.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro Comune.
5. Il trasporto di un cadavere in un altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzate con un unico atto rilasciato dall'ufficio di competenza.
6. Il trasporto di salme, ossa umane, resti mortali assimilabili nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dagli Uffici competenti, a seguito di domanda degli interessati.

7. Il trasporto da e per altro Comune è interamente a carico dell'erede o avente titolo.

**Art. 11 – Trasporto da o per l'estero**

1. Per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR del 10 settembre 1990 n° 285.
2. Per il trasporto di salme dall'estero o provenienti dall'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. del 10 luglio 1937 n° 1379) o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni di cui all'art. 30 del DPR del 10 settembre 1990 n° 285.
3. Per l'introduzione o l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. del 10 luglio 1937 n° 1379), si fa riferimento agli art. 28 e 29 del DPR del 10 settembre 1990 n° 285.
4. Per il trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione tra la Santa Sede e l'Italia (resa esecutiva con RD 16/06/1938 n° 1055).
5. Per i trasporti sopra elencati si devono seguire tutte le precauzioni igienico-sanitarie stabilite dalle leggi e normative vigenti.
6. Il trasporto da o per l'estero è interamente a carico dell'erede o avente titolo.

**Art. 12 – Trasporti di ossa, ceneri e resti mortali**

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e/o di ceneri, deve essere autorizzato dagli Uffici cimiteriali comunali.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n°285, quali applicabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, riportante i dati identificativi del defunto.
6. Il trasporto di ossa, ceneri e/o resti mortali è interamente a carico dell'erede o avente titolo.

## **CAPO III° - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE**

### **Art. 13 – Disposizioni generali e vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 341 Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 e s.m.i., nonché agli artt. 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune di Fiorano al Serio, e in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri Servizi Cimiteriali, il Comune di Fiorano al Serio provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della parte Prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.
4. Il Comune di Fiorano al Serio è competente per tutte le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di salme, di inserimento in loculo di feretro in forma provvisoria, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici.
5. Competono esclusivamente al Comune di Fiorano al Serio, od al soggetto eventualmente incaricato, le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.
6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 14 – Reparti speciali**

Il Piano Regolatore Cimiteriale ha individuato all'interno del cimitero l'area destinata al seppellimento di salme e resti mortali di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Le sepolture per i culti non cattolici seguono le stesse normative del presente regolamento e l'applicazione delle tariffe in allegato.

Nel caso di specificità legate alle tradizioni di ciascuna religione si applicheranno le normative nazionali vigenti.

Se per motivi religiosi la sepoltura dovesse essere prolungata nel tempo, oltre a quello stabilito per le sepolture cattoliche del presente regolamento, la tariffa sarà calcolata ed applicata in proporzione.

Nel caso straordinario che per motivi di culto si dovesse procedere alla realizzazione di opere murarie particolari, previa presentazione del progetto, le stesse dovranno avere approvazione dall'Ufficio Tecnico del Comune di Fiorano al Serio e dall'Ufficio cimiteriale; le stesse saranno interamente a carico di chi ne fa richiesta e la ditta esecutrice dovrà rispettare le normative cimiteriali vigenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 e succ. modif.

## **CAPO IV° – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **INUMAZIONE (Sepoltura in terra)**

#### **Art. 15 – Caratteristiche generali dei campi-fosse-feretri**

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alle normative vigenti.
3. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità all'altra e successivamente fila per fila. Non è prevista la scelta della collocazione.
4. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento e delimitata da profili in materiale marmoreo forniti e posati a cura del Comune. A carico dell'erede o aventi causa, potrà essere applicata la targhetta con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nel rispetto del modello indicato dall'Ufficio tecnico comunale.
5. Le fosse devono avere una profondità di 2,00 metri per una lunghezza di 2,20 metri ed una larghezza di 0,80 metri. Devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 metri su ogni lato.
6. È vietato qualsiasi opera muraria.
7. Per calare nella fossa un feretro, si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde, a braccia e/o con mezzo meccanico sicuro.
8. Ciascuna fossa dopo aver depresso il feretro, sarà colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno il feretro e quella affiorata dalla profondità venga messa in superficie, curandone l'assetto fino alla costipazione del terreno.
9. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
12. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'art. 75 DPR 10 settembre 1990, n°285 o delle norme di legge e regolamento regionale. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

13. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
14. Fosse di mineralizzazione e/o dematerializzazione identificate nel Piano regolatore del cimitero, sono tutte uniformi e sono a realizzazione del Comune di Fiorano al Serio.

### **Art. 16 – Inumazione – Campo A e B –**

1. Le sepolture per inumazione (CAMPO A e CAMPO B) avvengono negli spazi destinati a campi per fosse ad inumazione e sono oggetto di regolare atto scritto, concessione, per la durata di 30 anni, non rinnovabili, senza libera scelta della collocazione, (secondo le modalità del precedente articolo) a spese dell'erede o avente titolo, secondo le casistiche e le tariffe di cui all'allegata tabella.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Della scadenza contrattuale, nel corso dell'ultimo anno, il Comune di Fiorano al Serio provvederà a darne diffusa informazione tramite avvisi pubblici secondo quanto disposto dal successivo art. 42.
4. Alla scadenza dei termini il Comune rientrerà comunque in possesso dell'area data in concessione.
5. In caso si rendesse necessario procedere ad inumazione a seguito di estumulazione, la salma inconsunta dovrà essere deposta in cassa di cartone o materiale biodegradabile per un periodo non inferiore ai 5 anni, intervallo necessario alla mineralizzazione della stessa.
6. Qualora si tratti di salme provenienti da altro Comune o dall'estero, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
7. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa, inoltre è severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

### **TUMULAZIONE (Sepoltura in loculo o tomba)**

#### **Art. 17 - Caratteristiche generali**

1. Le sepolture per tumulazione di feretri, cassette di resti mortali, ossa o urne cinerarie in opere murarie, in spazi destinati a loculi e/o tombe - in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie, sono oggetto di regolare atto scritto, concessione, secondo le modalità del presente regolamento a spese dell'erede o avente titolo, in base alle tariffe di cui all'allegata tabella.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondente ai requisiti del DPR del 10 settembre

1990, n° 285, alle norme di legge e regolamento regionale.

4. Le spese per l'epigrafe (lapide), lampade votive, decorazioni, nonché le manutenzioni del loculo e/o tomba sono a carico del privato e secondo le norme del CAPO IX°.
5. Alle singole scadenze contrattuali, il Comune di Fiorano al Serio, né darà avviso nell'ultimo anno di ogni scadenza, come da art. 42, in modo da permettere agli eredi e/o aventi diritto, di decidere il rinnovo e/o l'estumulazione con sepoltura nel campo di mineralizzazione, il tutto secondo le casistiche e le tariffe dell'allegata tabella.
6. Alla scadenza dei termini della concessione, il Comune di Fiorano al Serio rientrerà in possesso del loculo e/o della tomba.
7. Non è annessa la prenotazione di loculi e/o tombe.
8. L'assegnazione di loculi, tombe, loculi cinerari e/o ossari, avviene secondo le disposizioni dei successivi articoli e viene effettuata dall'ufficio competente, solo a decesso avvenuto.
9. In caso di decesso di uno dei due coniugi ultra sessantenni è ammessa l'assegnazione di loculi abbinati, opportunamente predisposti (loculo doppio).
10. In deroga al precedente comma 7, è ammessa la prenotazione di loculi singoli a persona ultra settantenne che vive da sola e non ha figli. L'assegnazione verrà effettuata d'ufficio al momento del decesso.

#### **Art. 18 - Loculo - Campata 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8**

1. Le sepolture per tumulazione in loculi (CAMPATE 1-2-3-4-5-6-7-8) avvengono negli spazi destinati e sono oggetto di regolare atto scritto, concessione, per la durata di 30 anni, a spese dell'erede o avente titolo, secondo le casistiche e le tariffe di cui all'allegata tabella.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, è facoltà degli aventi diritto di richiedere l'inserimento in un loculo, con già la presenza di una salma, di un massimo n. 2 urne cinerarie e/o cassette con resti ossei, con l'applicazione per ogni inserimento della tariffa prevista alla tabella allegata. La durata del nuovo inserimento avrà scadenza e seguirà il primo contratto trentennale.
3. È ulteriormente concesso in contratto un loculo, secondo la durata e le tariffe dell'allegata tabella, anche in assenza di salma, per l'inserimento complessivo di un massimo di n. 4 urne cinerarie e/o cassette con resti ossei, con l'applicazione per ogni inserimento, successivo al primo, della tariffa prevista alla tabella allegata.
4. Per la tumulazione nelle CAMPATE 1-2-3-4-5-6, la scelta è libera e andrà ad occupare i posti che in quel momento risultino liberi, inoltre sarà applicato uno sconto per le file orizzontali dopo la 4ª fila (cioè dalla 5ª compresa).
5. Per la tumulazione nei loculi delle CAMPATE 7-8 la collocazione verrà eseguita secondo l'ordine di inserimento in sequenza dal basso in alto e da sinistra a destra.

#### **Art. 19 - Rinnovo Loculo**

1. Prima della scadenza trentennale, l'Ufficio preposto, né darà comunicazione all'erede

- e/o avente titolo con le modalità e le procedure previste all'art. 42.
2. Il contratto per tumulazione in loculo è rinnovabile una sola volta per ulteriori 15 anni.
  3. Se non vi è rinnovo, si applicano le indicazioni per l'estumulazione di cui all'art. 29.

#### **Art. 20 – Tombe – Campo E – F**

1. Le sepolture per tumulazione in tomba (CAMPO E e CAMPO F) avvengono negli spazi destinati e sono oggetto di regolare atto scritto, concessione, per la durata di 30 anni, a spese dell'erede o avente titolo, secondo le casistiche e le tariffe di cui all'allegata tabella.
2. Le tombe a 3 posti, possono contenere fino ad un massimo di 3 feretri.
3. Le tombe a 6 posti, possono contenere fino ad un massimo di 6 feretri.
4. Per la tumulazione nelle tombe del CAMPO E e CAMPO F, l'assegnazione avviene in ordine cronologico numerico assegnato dal 'Piano Cimiteriale'.
5. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, è facoltà degli eredi e/o aventi diritto, inserire nella stessa tomba urne cinerarie e/o cassette con resti ossei:
  - a. per le tombe a 3 potranno essere inserite un massimo di 5 urne cinerarie e/o cassette con resti ossei.
  - b. per le tombe a 6 (in testata) potranno essere inserite un massimo di 6 urne cinerarie e/o cassette con resti ossei,

applicando per ogni inserimento la tariffa esposta nella tabella allegata. La durata del nuovo inserimento avrà scadenza e seguirà il primo contratto trentennale.

#### **Art. 21 – Rinnovo tomba - Campo E – F**

1. Prima della scadenza trentennale, l'Ufficio preposto, ne darà comunicazione all'erede e/o avente titolo con le modalità e le procedure dell'art. 42.
2. Il contratto per tumulazione in tomba è rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 anni, a cura e spese dell'erede e/o avente diritto.
3. Se non vi è rinnovo, si applicano le indicazioni per l'estumulazione dell'art. 29.

#### **Art. 22 – Tombe – Campo A – B – C – D**

1. Le sepolture per tumulazione in tomba (CAMPO A-B-C-D) avvengono negli spazi destinati e sono oggetto di regolare atto scritto, concessione, per la durata di 30 anni, a spese dell'erede o avente titolo, secondo le casistiche e le tariffe di cui all'allegata tabella.
2. Le tumulazioni nelle tombe dei CAMPI A-B-C-D è a scelta libera, secondo le disposizioni dei successivi articoli e secondo le tariffe dell'allegata tabella.
3. Le tombe a 3 posti (CAMPO A-B-C-D), possono contenere solo 1 feretro, la durata è di 30 anni.

4. Le tombe a 6 posti (CAMPO A-B-C-D), possono contenere fino ad un massimo di 2 feretri , la durata è di 30 anni.
5. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, è facoltà degli eredi e/o aventi diritto, inserire nella stessa tomba urne cinerarie e/o cassette con resti ossei:
  - c. per le tombe a 3 potranno essere inserite un massimo di 7 urne cinerarie e/o cassette con resti ossei,
  - d. per le tombe a 6 (in testata) potranno essere inserite un massimo di 10 urne cinerarie e/o cassette con resti ossei,

applicando per ogni inserimento la tariffa esposta nella tabella allegata. La durata del nuovo inserimento avrà scadenza e seguirà il primo contratto trentennale.

#### **Art. 23 – Rinnovo tomba – Campo A – B – C – D**

1. Prima della scadenza trentennale, l'Ufficio preposto, né darà comunicazione all'erede e/o avente titolo con le modalità e le procedure dell'art. 42.
2. Il contratto per tumulazione in tomba è rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 anni, a cura e spese dell'erede e/o avente diritto.
3. Se non vi è rinnovo, si applicano le indicazioni per l'estumulazione dell'art. 29.

#### **Art. 24 – Cappelle di famiglia - Private**

1. Per le tombe e/o cappelle di famiglia private che hanno in essere una concessione di 99 anni, alla scadenza potranno richiedere il rinnovo della concessione che verrà concessa con Deliberazione di Giunta Comunale.
2. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale concessione della durata di 99 anni, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato secondo cadenze e tariffe previste in tabella, avente per oggetto il medesimo sepolcro.

#### **Art. 25 – Ossari – A – B – Loculo cinerario – Loculi ex bimbi**

1. Le sepolture per tumulazione in ossario, loculo cinerario, loculo ex bimbi (Ossario A-B e Loculi ex bimbi) avvengono negli spazi destinati e sono oggetto di regolare atto scritto, concessione, per la durata di 30 anni, a spese dell'erede o avente titolo, secondo le casistiche e le tariffe di cui all'allegata tabella.
2. Gli ossari e/o loculi cinerari e i loculi ex bimbi (OSSARIO A-B + Loculi ex bimbi), possono contenere 1 cassetta con resti ossei e/o 1 urna cineraria.
3. La collocazione verrà eseguita secondo l'ordine di inserimento in sequenza dal basso in alto e da sinistra a destra.
4. Gli ossari e/o loculi cinerari e i loculi ex bimbi, che dovessero essere lasciati liberi per qualsiasi motivo e/o prima della scadenza del contratto, non sarà riconosciuto nessun rimborso e torneranno in libera disponibilità del Comune.

5. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, è facoltà degli eredi e/o aventi diritto, inserire nello stesso ossario/loculo cinerario un massimo n. 1 urne cinerarie e/o cassette con resti ossei, previo adeguamento dell'urna cineraria e/o cassetta dei resti ossei, applicando la tariffa per ogni inserimento della tabella allegata. La durata del nuovo inserimento avrà scadenza e seguirà il primo contratto trentennale, rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 26 – Rinnovo ossario – cinerario – loculi ex bimbi**

1. Prima della scadenza trentennale, l'Ufficio preposto, ne darà comunicazione all'erede e/o avente titolo con le modalità e le procedure dell'art. 42.
2. Il contratto per tumulazione in ossario, loculo cinerario e/o loculo ex bambini è rinnovabile una sola volta per ulteriori 15 anni.
3. Se non vi è rinnovo, si applicano le indicazioni per l'estumulazione dell'art. 29.

## **CAPO V° – ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI**

*Nei cimiteri, il turno ordinario minimo di inumazione è pari a 10 anni ovvero a quello fissato dall'art. 82 del DPR 10 settembre 1990, n° 285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco; le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di novembre al mese di aprile. Spetta all'incaricato, dall'Ufficio Tecnico Comunale stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale. In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.*

### **Art. 27 – Esumazione ordinaria**

1. Nel cimitero del Comune di Fiorano al Serio le esumazioni massive avvengono trascorso un periodo di 30 anni, seguendo l'ordine cronologico di sepoltura per campi e file.
2. Alle singole scadenze contrattuali, il Comune di Fiorano al Serio, né darà avviso nell'ultimo anno di ogni scadenza, come da art. 42.
3. Se nell'escavazione del terreno, fossero rinvenute ossa, dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro i quali vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in altra sepoltura all'interno del cimitero stesso, a cui saranno applicate le tariffe dell'allegata tabella in base alla casistica stessa. In tal caso le ossa devono essere raccolte in cassettoni apposite secondo normativa.
4. Le lapidi e i cippi devono essere ritirati e rimangono di proprietà del Comune.
5. Eventuali oggetti e/o preziosi rinvenuti saranno consegnati al competente ufficio che li restituirà all'erede e/o avente causa, in caso di irreperibilità gli stessi saranno alienati a favore del Comune.
6. Tutti i rifiuti risultanti dall'esumazione sono classificati e smaltiti secondo quanto disposto dalla legge e normative vigenti

### **Art. 28 - Esumazione Straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria della salma inumata può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza contrattuale, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta degli eredi e/o aventi causa e dietro l'autorizzazione del Sindaco e dell'Ufficio competente del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero, o per cremazione, comunque non prima siano trascorsi 10 anni.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'Autorità Giudiziaria e casi di natura eccezionale, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10 settembre 1990, n° 285 (tra novembre e aprile) e quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti.

3. È assolutamente vietato l'apertura del feretro per qualsiasi causa.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità; quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza di un delegato dell'Ufficio competente del Comune.
7. Per eseguire l'esumazione, si dovrà tener conto del tempo durante il quale il feretro è rimasto inumato, onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solo ossa oppure la salma nella cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
8. In caso di salma ancora nella cassa, una volta esumata, si dovranno osservare le condizioni della cassa stessa, spruzzata con disinfettante idoneo secondo le disposizioni dell'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica e sollevata mediante corde e mezzo meccanico. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, dovrà essere posta e chiusa in una cassa da imballo preventivamente preparata, in caso contrario la cassa verrà posata su apposito carrello e coperta con un telo cerato in attesa della cassa da imballo.
9. La fossa vuota dovrà essere disinfettata con acqua, calce e apposita soluzione indicata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e così tutto il terreno circostante, dove possa avere avuto contatto il feretro.
10. Alle operazioni di esumazione straordinaria, l'eventuale trasporto del feretro in sala autoptica o destinazione definita su disposizione e richieste dall'Autorità Giudiziaria e/o quelle richieste dai parenti, eredi o aventi titolo sono totalmente a carico e cura di chi ne abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria e si applicano le casistiche e le tariffe previste dall'allegata tabella, da corrispondersi anticipatamente.

### **Art. 29 – Estumulazione ordinaria da loculi e tombe**

1. Le estumulazioni di feretri in forma massiva, avviene alla scadenza dei 30 anni, (salvo rinnovo per altri 15 anni).
2. Alle singole scadenze contrattuali, il Comune di Fiorano al Serio, né darà avviso nell'ultimo anno di ogni scadenza, come da art. 42.
3. I resti mortali, che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da tumulare, in cellette ossario, loculi o tomba e/o sottoposti a cremazione, previa domanda degli eredi o aventi diritto; in difetto di domanda al momento della

scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali saranno collocati nel campo comune per la mineralizzazione. Sarà in carico al Comune di Fiorano al Serio, la fornitura e la posa di cippi e iscrizioni, in materiale e iscrizioni omogenee tra di loro.

4. Se il cadavere estumulato non si presenta in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante, sia nel contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'estumulazione sono classificati e smaltiti secondo quanto disposto dalla legge e normative vigenti

### **Art. 30 – Estumulazione straordinaria da loculi e tombe**

1. L'estumulazione straordinaria della salma tumulata in loculo o tomba, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza contrattuale, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta degli eredi e/o aventi titolo e dietro l'autorizzazione del Sindaco e dell'Ufficio competente del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, comunque non prima siano trascorsi 20 anni.
2. Per tutti gli accorgimenti e le procedure di estumulazione si rimanda alle procedure dell'esumazione dei precedenti articoli, nonché a leggi e regolamenti vigenti in materia.
3. Gli ossari e/o loculi cinerari e i loculi ex bimbi, che dovessero essere lasciati liberi per qualsiasi motivo e/o prima della scadenza del contratto, non sarà riconosciuto nessun rimborso e torneranno in libera disponibilità del Comune.
4. Alle operazioni di estumulazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria e quelle richieste dai parenti, eredi o aventi titolo sono totalmente a carico e cura di chi ne abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria e si applicano le tariffe previste dall'allegata tabella, da corrispondersi anticipatamente.

## **CAPO VI° – CREMAZIONE – URNE – SPARGIMENTO CENERI e/o AFFIDAMENTO CENERI**

### **Art. 31 – Cremazione**

1. Si dà atto che il Comune di Fiorano al Serio non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente l'erede o avente titolo, nonché il Comune stesso deve avvalersi di impianto esterno.
2. Gli oneri per trasporto della salma per la cremazione e la relativa urna per le ceneri, sono interamente a carico dei privati.
3. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficio competente del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 30 marzo 2001 n° 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale.
4. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il verbale all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, anche per via telematica (PEC).
5. La cremazione dei resti mortali è ammessa, previa acquisizione dell'assenso degli eredi o aventi diritto. Dovranno essere poste in un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
6. Per le ossa contenute negli ossari comuni, è facoltà del Sindaco disporre per la cremazione.
7. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso dell'erede o avente titolo. In questa casistica, non essendo ancora scaduta la concessione trentennale, in qualsiasi caso viene ritenuta un'operazione straordinaria e saranno applicate le tariffe di esumazione e/o estumulazione dell'allegata tabella.

### **Art. 32 - Urne cinerari**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata conforme alla vigente normativa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le cellette cinerarie e/o ossari vengono assegnate esclusivamente in presenza di ceneri derivanti da cremazione di salma o di resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe previste. L'urna è collocata in apposita celletta cineraria e/o ossari, oppure accolte in colombari e/o tombe secondo le tariffe dell'allegata tabella e a quanto disposto nei precedenti articoli (loculo e tomba).

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 33 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (Legge regionale 31 maggio 2004 n°29 e legge 30 marzo 2001 n°130) previa comunicazione all'Ufficio competente del Comune, dall'erede o avente diritto.
2. È istituito il 'Giardino delle Rimembranze' (campo comune) destinato alla dispersione delle ceneri all'interno del cimitero del Comune di Fiorano al Serio, a cura e spese dell'erede e/o avente titolo, cui si applicano le tariffe dell'allegata tabella.
3. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285; la richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
  - a. del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
  - b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
  - c. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, dall'erede o avente titolo. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in campo comune del cimitero del Comune di Fiorano al Serio.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, a cura e spese dell'erede e/o avente titolo, secondo le tariffe dell'allegata tabella.

### **Art. 34 - Affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà dell'erede o avente diritto.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato previo pagamento delle quote previste nell'allegata tabella.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale

dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
  - b. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - c. il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
  - d. l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
  - e. la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - f. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - g. la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, previo pagamento delle quote previste, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
  - h. l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero o disperderle nel campo comune o provvedendo alla loro tumulazione secondo le norme e le tariffe previste dal presente Regolamento.

## **CAPO VII° - Traslazione – Deposito temporaneo – Rinuncia all’assegnazione**

### **Art. 35– Traslazione (Spostamento)**

1. In caso di traslazione del feretro, urne cinerarie e/o cassette con resti ossi, da tomba o loculo ad altra sepoltura per inumazione o tumulazione, si applicherà la tariffa dell’estumulazione per ogni singolo feretro, sommata alla tariffa della traslazione, come elencato nell’allegata tabella, una quota per singola salma e una sola quota per tutte le eventuali urne/cassettine, oltre alla stipula di nuova concessione per il tipo di sepoltura.

### **Art. 36 – Deposito temporaneo (provvisorio)**

1. Per cause non dipendenti dal Comune di Fiorano al Serio, è previsto il deposito temporaneo di una salma in loculo, in attesa di definizione del tipo e luogo di sepoltura, trasporto per cremazione, o espatrio del feretro, a cui si applicano le casistiche e tariffe secondo l’allegata tabella, a cui si somma la tariffa di inserimento e la tariffa della successiva traslazione .

### **Art. 37 – Rinuncia all’assegnazione**

1. Se per qualsiasi motivo l’erede o l’avente titolo, dopo aver stipulato una concessione, previa dichiarazione scritta, intenda rinunciare al contratto stesso, sarà rimborsato in percentuale in base alla casistica e secondo quanto indicato nella tabella allegata:
  - a. entro 6 mesi dall’assegnazione;
  - b. tra i primi 6 mesi fino a 2 anni;
  - c. tra 2 anni fino a 10 anni;
  - d. oltre i 10 anni non verrà riconosciuto nessun rimborso.
2. Gli ossari e/o loculi cinerari e i loculi ex bimbi, che dovessero essere lasciati liberi per qualsiasi motivo e/o prima della scadenza del contratto, non sarà riconosciuto nessun rimborso e torneranno in libera disponibilità del Comune.
3. La rinuncia all’assegnazione, presuppone lo spostamento in altra tipologia o luogo di sepoltura (o la decisione alla cremazione) per tanto si applicheranno tutte le tariffe del caso, secondo le casistiche dei precedenti commi. (*esumazione straordinaria, estumulazione straordinaria, traslazione, deposito provvisorio, inumazione, tumulazione, ecc.*)

## **CAPO VIII° - DIRITTO DI SEPOLTURA e TARIFFE**

### **Art. 38 – Diritto di sepoltura**

1. Presso il cimitero di Fiorano al Serio possono essere seppelliti:

a) A tariffa ordinaria:

- I residenti in Comune di Fiorano al Serio;
- Ricongiungimento familiare del solo coniuge;
- (Ex) residenti ma che per necessità assistenziale, ha dovuto spostare la residenza

b) A tariffa maggiorata:

- non residenti in Comune di Fiorano al Serio, ma con pregressa residenza nel Comune di Fiorano al Serio:
  - da 5 anni a 10 anni
  - oltre anni 10
- non residenti in Comune di Fiorano al Serio, ma per ricongiungimento familiare, in linea retta o collaterale fino al II° grado;
- non residenti ma nati da genitori iscritti in anagrafe del Comune di Fiorano al Serio;
- deceduti in Comune di Fiorano al Serio ma non residenti;
- non residenti in Comune di Fiorano al Serio;

1. Per le casistiche del tipo di sepoltura e/o eventuale inserimento si rimanda al CAPO IV°

2. Le tariffe, deliberate dalla Giunta Comunale, vengono aggiornate annualmente secondo l'indice ISAT, sono indicate nella tabella allegata che è parte integrante del presente regolamento.

**CAPO IX°**  
**UFFICIO CIMITERO – POLIZIA CIMITERIALE**

**Art. 39 – Disposizioni generali – Orari di apertura**

1. Il Comune di Fiorano al Serio ha istituito apposito Ufficio Servizi Cimiteriali presso la Segreteria Comunale al fine di provvedere a tutte le necessità dei cittadini nel momento del lutto.
2. Ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., spetta all'Ufficio Servizio Cimiteriali, fatta salva la competenza dell'Ufficio Servizi Tecnici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, sono eseguiti dagli Uffici di competenza, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.
4. L'ufficio Servizi Cimiteriali è aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti.
5. Il cimitero è aperto al pubblico secondo i seguenti orari:
  - a. dal 1° maggio al 30 settembre dalle 7.30 alle 19.00
  - b. dal 1° ottobre al 30 aprile dalle 7.30 alle 17.00
  - c. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
  - d. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

**Art. 40 - Disciplina dell'ingresso**

1. L'accesso ai cimiteri da parte dei visitatori è consentito a piedi e per i soli portatori di handicap, con mezzi necessari per lo spostamento.
2. È vietato l'ingresso:
  - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone con divergenze visive;
  - b. alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per eseguire lavori manutentivi o di nuova costruzione, le ditte incaricate devono richiedere espressa autorizzazione al competente Ufficio Tecnico per poter entrare con i mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori, e presso l'Ufficio cimiteriale le chiavi dei cancelli carrai di ingresso s/o accordi con il manutentore del cimitero, e sottostando a quanto previsto dall'art. 47.

### **Art. 41 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c. introdurre oggetti irriverenti;
  - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - i. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti o aventi diritto del defunto o non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali;
  - l. qualsiasi attività commerciale o forma pubblicitaria fissa, non autorizzata, previo affidamento ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
  - m. l'utilizzo delle bacheche comunali per qualsiasi forma pubblicitaria;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. È vietato l'ingresso al cimitero durante i giorni e gli orari di esumazione ed estumulazione, che resterà totalmente chiuso all'utenza. L'ingresso durante le operazioni cimiteriali è consentito soltanto ai parenti convocati o aventi diritto o loro delegati.
4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti delle forze dell'ordine o deferito all'autorità giudiziaria, in caso di violazione delle norme previste dal codice penale.
5. La violazione dei divieti è punibile con l'applicazione di una sanzione pecuniaria con un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 100,00.

### **Art. 42 - Avvisi di scadenze per esumazione ed estumulazioni ordinaria.**

1. Compete all'Ufficio Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali di natura amministrativa da effettuare nel territorio del Comune e la compilazione del registro di cui agli artt. 52 e 53 DPR 10 settembre 1990, n°285, avvalendosi di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n° 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente, l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Fiorano al Serio, cura la stesura di tabulati o/o elenchi con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione o l'estumulazione ordinaria per l'anno in corso.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione o estumulazione ordinaria in una determinata area, è oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo

cimiteriale con congruo anticipo.

4. Con ordinanza dell'Ufficio preposto, sono fissati i giorni e gli orari per l'esecuzione delle operazioni, secondo quanto disposto dalla legge e dai regolamenti vigenti.

#### **Art. 43 - Fiori e Ornamenti**

1. Sulle tombe per sepoltura ad inumazione, sui campi comuni, sulle tombe per tumulazione, si possono depositare fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della tomba. Eventuali piante o arbusti non dovranno superare l'altezza di 1.10 metri. Gli stessi con maggiore altezza sono vietati e devono venire ridotti alla suddetta altezza, su semplice invito dell'ufficio competente. In caso di inadempienza il Comune di Fiorano al Serio provvederà d'ufficio allo sgombero, al taglio o sradicamento.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. Gli ornamenti floreali, salvo quanto disposto dal comma successivo, possono essere collocati solo sulla lapide o sulla tomba in concessione. È fatto espresso divieto collocarli sulle fasce e sui percorsi pedonali.
5. È consentito il posizionamento di ornamenti e fiori sui vialetti, solo nei seguenti periodi:
  - a. nei dieci giorni successivi il giorno della celebrazione del funerale;
  - b. dal 25 ottobre al 30 novembre di ogni anno.
6. Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato l'Ufficio competente, dopo preavviso di 5 giorni, provvederà alla rimozione degli ornamenti posizionati fuori dagli spazi consentiti o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

#### **Art. 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, deve essere conforme per materiali e tipologia a quelle già esistenti nel cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n° 482 e relativo regolamento approvato con DPR 2 maggio 2001, n° 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Le modifiche di materiale, iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente.
4. I monumenti da sovrapporre alle tombe dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico e non potranno avere un'altezza superiore a 1.50 metri.

5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

#### **Art. 45 - Illuminazione votiva**

1. Sulle fosse ad inumazione, nonché sulle tombe, cappelle, loculi e/o ossari-cinerari è consentita l'illuminazione votiva elettrica ove predisposta.
2. Sulle piastre di tombe, cappelle, loculi e/o ossari-cinerari è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.
3. Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere effettuato in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.
4. Per il servizio di allacciamento di illuminazione votiva è necessario presentare idonea istanza all'Ufficio Servizi cimiteriali. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo del titolare dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso ufficio.
5. Il canone è annuale, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da presentare, tramite idonea istanza all'Ufficio Servizi cimiteriali.
6. Le tariffe per allacciamento e canone sono previste dalla Giunta Comunale, aggiornabili secondo indice ISTAT annualmente.
7. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati mediante avviso di pagamento recapitato a casa.
8. Il versamento della tariffa fissa per l'allacciamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione unitamente al pagamento del primo canone annuale, proporzionato ai mesi di utilizzo.
9. Trascorso il termine utile indicato sull'avviso di pagamento, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune provvederà ad emettere apposito sollecito di pagamento. Scaduto questo ulteriore termine, il Comune, senza alcun preavviso, sospendere il servizio di illuminazione votiva senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.
10. Il ripristino del servizio tolto per scadenza del contratto o per danni causati all'impianto dal titolare o per sua morosità sarà soggetto al pagamento dell'intero canone di allaccio.
11. È fatto divieto al titolare del servizio o suoi affini:
  - a. asportare o cambiare lampade;
  - b. modificare o manomettere l'impianto;
  - c. fare attacchi abusivi;
  - d. cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
12. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune potesse essere promossa.
13. È prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente

il contratto di utenza qualora si dovessero verificare atti di vandalismo o abusi sugli impianti da parte dei titolari del servizio o suoi affini.

14. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicata all'Ufficio Servizi cimiteriali, che provvederà in merito.
15. Il titolare del servizio fatto reclamo, non ha comunque diritto di sospendere i pagamenti stabiliti. Potrà richiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.
16. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale interruzione dipendente dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni, alla stessa, causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitata dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore dovuti a calamità naturali.
17. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di canone o rimborso di sorta.

#### **Art. 46 - Esecuzione Impianto elettrico per illuminazione votiva**

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla Ditta appaltatrice. Si intende per impianto la fornitura e posa in opera della conduttura di derivazione fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante e la fornitura di lampadina di voltaggio uniforme.
2. E' fatto divieto sostituire o modificare l'impianto e il voltaggio delle lampade di tombe, cappelle, loculi e/o ossari-cinerari.
3. Soluzioni speciali di impianto, o modifica dello stesso, sono possibili solo per cappelle e/o tombe di famiglia, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico e la spesa per l'esecuzione inerente sarà a totale carico di chi ne fa richiesta.

#### **Art. 47 - Costruzioni – Manutenzioni – Autorizzazioni**

1. L'Ufficio competente provvederà ad avvisare l'erede o avente titolo, allorché ravvisi l'esistenza di monumenti, lapidi, copri tomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. In caso di inadempienza con ordinanza dell'Ufficio competente, si potrà provvedere alla rimozione.
2. I provvedimenti di cui al presente vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
3. Per le esecuzioni di opere, installazioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano di competenza del Comune, il privato, erede e/o avente titolo deve avvalersi dell'opera di imprese autorizzate che dovranno munirsi di apposita autorizzazione presso l'Ufficio Tecnico, con clausola di risarcimento danni causati a terzi, anche previa presentazione di un progetto, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia edilizia. Inoltre per le imprese è tassativamente vietato svolgere nel cimitero azioni di accorpamento di lavori e svolgere attività comunque censurabile. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla

natura del luogo. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

4. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico, tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 40. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio.
6. Lo spazio assegnato, per evitare danni a cose o persone visitatori e/o personale di servizio, dovrà essere debitamente recintato. Trovano comunque applicazioni le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi e lavoro nei cantieri dell'edilizia.
7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, a cura e spese dell'impresa esecutrice dei lavori evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
9. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
10. L'orario di lavoro per le imprese all'interno del cimitero è fissato dall'Ufficio Tecnico.
11. Nei giorni festivi è vietato lavorare (salvo particolari esigenze tecniche che verranno riconosciute al momento del rilascio dell'autorizzazione) ed eventuale terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.
12. L'Ufficio cimiteriale e l'Ufficio Tecnico, vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere siano conformi alle autorizzazioni e permessi rilasciati, avvalendosi anche del personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge.

## **CAPO X° - ADDETTO DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI**

### **Art. 48 - Dotazione organica**

1. I servizi cimiteriali sono assicurati da un addetto per ciò che concerne il mansionario del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fiorano al Serio.
2. Per ciò che concerne le incombenze di carattere amministrativo del Responsabile dell'Ufficio del Servizio Cimiteriale.

### **Art. 49 - Mansionamento**

1. L'addetto al cimitero:
  - a. Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 285/90 e s.m.i.;
  - b. Tiene aggiornato l'apposito registro
  - c. È tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
  - d. Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del DPR n. 285/90 e s.m.i.
  - e. Dare la necessaria assistenza e prestazioni per le richieste ordinate dall'Autorità Giudiziaria.
  - f. Si accerta che i feretri destinati ad essere tumulati siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco.
  - g. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
  - h. Provvedere alle esumazioni, estumulazioni e/o seppellimenti e vigila sui trasporti.
  - i. Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue immediate vicinanze.
  - j. Curare la nettezza dei viali, sentieri e spazi tra le tombe
  - k. Curare la pulizia dei portici, dei vari locali, dei bagni ed in genere di tutto il cimitero.
  - l. Eseguire lavori di piccola manutenzione, lo sfalcio di erba, lo spurgo di fossi, caditoie, la potatura di piante, siepi e cespugli di proprietà comunale, lo sgombero della neve dal suolo viabile.
  - m. Impedire che senza avviso o autorizzazione vengano asportati materiali di qualsiasi natura.
  - n. Segnalare tutti i danni ed elencare le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto di proprietà comunale che privata.
  - o. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale
  - p. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, cippi, croci, ecc.

### **Art. 50 - Obblighi e divieti per il personale che opera presso il cimitero**

1. Il personale dell'Ufficio Servizio Cimiteri e collaboratori delegati sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale autorizzato ad operare nei cimiteri è tenuto:
  - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:

- a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
  5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO XI° – Disposizioni finali**

### **Art. 51 – Registro cimiteriale**

1. Presso l'Ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro informatico delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Le registrazioni sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione nel registro cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Art. 52 – Annotazione nel registro cimiteriale**

1. Sul registro cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale;
2. Il registro cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a. generalità del defunto o dei defunti;
  - b. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme per quanto possibile;
  - c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d. gli estremi del titolo costitutivo;
  - e. la data cui si riferisce la concessione;
  - f. la natura e la durata della concessione;
  - g. tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 53 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del DPR 10 settembre 1990, n°285, il registro informatico delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

### **Art. 54 – Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, con mezzi informatici;
2. In ogni scheda saranno riportati:
  - a. le generalità del defunto
  - b. il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso o l'individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso

### **Art. 55 – Scadenziario delle concessioni**

1. Presso l'Ufficio Servizi cimiteriali è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti;
2. L'Ufficio Servizi cimiteriali predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, delle

concessioni in scadenza.

### **Art. 56 - Revoca- Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
  - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - d. quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione o vi sia l'estinzione della famiglia;
  - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, preve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs.18 agosto 2000, n°267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.
5. La decadenza ha effetto dal momento in cui si è accertato il fatto da si cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
6. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario Comune, cinerario Comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
7. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 57 - Attività funebre**

1. Le autorizzazioni e le altre funzioni amministrative, incluse quelle di vigilanza nonché al Regolamento regionale n° 30/2006 sono di competenza dell'ufficio individuato nel Regolamento di organizzazione degli uffici o servizi di cui all'art. 48, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. quale titolare delle funzioni amministrative, spettanti ai comuni, in materia di attività produttive ed economiche;
2. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono immediatamente comunicati agli altri uffici comunali che, a vario titolo, ne siano interessati, anche se per mera conoscenza.

### **Art. 58 - Vigilanza sull'attività di trasporto funebre**

1. L'autorizzazione ad esercitare attività di trasporto funebre è rilasciata previo accertamento dei requisiti relativi e soggetta ad apposita tariffa.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di ciascun singolo trasporto funebre, inclusi quelli relativi a ossa, resti mortali e urne cinerarie è soggetto al preventivo versamento dell'apposita tariffa.
3. Il Comune esercita la vigilanza sui trasporti funebri avvalendosi di personale dipendente e, per gli aspetti igienico-sanitari, anche delle strutture dell'azienda sanitaria locale.
4. Con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e succ. modif. è individuato il personale cui spetta l'accertamento delle eventuali infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle della legge regionale 18 novembre 2003, n° 22 e del relativo regolamento, prendendo atto che in difetto di definizione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte della Legge regionale, trova applicazione l'art. 358, comma 2 regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 e s.m.i.

### **Art. 59 - Entrata in vigore**

1. Per le infrazioni al presente Regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli art. 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 e s.m.i. e dell'art. 107 DPR 10 settembre 1990 n° 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione, per tanto il "regolamento comunale di polizia mortuaria" precedente cessa di avere applicazione
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito istituzionale del Comune fino alla sua abrogazione.